

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État - Francia) – Regards Photographiques SARL/Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Causa C-145/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 103, paragrafo 2, lettera a) – Articolo 311, paragrafo 1, punto 2 – Allegato IX, parte A, punto 7) – Aliquota IVA ridotta – Oggetti d'arte – Nozione – Fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari – Normativa nazionale che limita l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico]

(2019/C 383/22)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Regards Photographiques SARL

Convenuto: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Dispositivo

- 1) Per essere considerate oggetti d'arte che possono beneficiare dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in forza dell'articolo 103, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 311, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva, e l'allegato IX, parte A, punto 7), di quest'ultima, le fotografie devono soddisfare i criteri di cui a tale punto 7), ossia devono essere eseguite dal loro autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, ad esclusione di qualsiasi altro criterio, in particolare la valutazione, da parte dell'amministrazione tributaria nazionale competente, del loro carattere artistico.
- 2) L'articolo 103, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l'articolo 311, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva, e l'allegato IX, parte A, punto 7), di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico, nella misura in cui l'esistenza di quest'ultimo carattere è subordinata ad una valutazione dell'amministrazione tributaria nazionale competente che non è esercitata nei limiti di criteri oggettivi, chiari e precisi, fissati da tale normativa nazionale, che consentono di determinare con precisione le fotografie alle quali detta normativa riserva l'applicazione di tale aliquota ridotta, in modo da evitare di ledere il principio di neutralità fiscale.

⁽¹⁾ GU C 161 del 7.05.2018.